

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca e servizi digitali per la ricerca e la pratica biomedica nel campo delle banche dati distribuite di dati biomedici, con particolare riguardo alle bioimmagini, dello sviluppo di protocolli per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati e dello sviluppo di piani radioterapici di trattamento da effettuarsi collegialmente attraverso una JRU (Joint Research Unit) nazionale denominata 'Research Infrastructure – Biomedical Italian Group' (RI – BIG).

Tra

- Consortium GARR, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Ing. Marco Pacetti
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Luciano Maiani
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), in persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Fernando Ferroni
- Alleanza Contro il Cancro, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Enrico Garaci
- fondazione centro San Raffaele del Monte Tabor, in persona del suo Direttore Operativo Ricerca, il Dottor Maurizio Savi.
- Istituto Superiore di Sanità, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Enrico Garaci
- Consorzio interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo per Università e Ricerca (CASPUR), in persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Alfonso Miola
- Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Emilio Ferrari
- Università degli studi di Milano-Bicocca, in persona del suo Rettore e legale rappresentante Prof. Marcello Fontanesi
- Università degli studi di Torino, in persona del suo Rettore e legale rappresentante Prof. Ezio Pelizzetti

- Tecnomed - Fondazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Maria Carla Gilardi

di seguito anche definite – individualmente – la “**Parte**” o – collettivamente le “**Parti**”)

Premesso che

Si stanno sempre più sviluppando attività di ricerca e di pratica clinica che necessitano di infrastrutture digitali a supporto della ricerca stessa al fine di consentire:

- il trasferimento di grandi moli di dati clinici;
- la costituzione, messa in rete e accesso di database di dati biomedici e bioimmagini;
- l'accesso alle risorse di calcolo nazionali ed internazionali per il computo di algoritmi complessi attraverso i quali estrapolare marcatori di malattia per lo sviluppo di attività ricerca e supporto alla diagnosi;
- lo sviluppo di piani di trattamento terapeutico e sperimentazione di nuove tecniche di cura che producono dati con i quali popolare i database.

Le Parti del presente Accordo sono realtà attive nello svolgimento delle attività descritte e ne hanno esperienza pluriennale e riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.

Le Parti sono Enti pubblici o con connotazioni da renderli assimilabili a enti pubblici, riconosciute dai rispettivi Ministeri competenti, il Ministero della Ricerca e dell'Università e il Ministero della Salute.

Le Parti hanno esperienza di partecipazione a progetti nazionali e internazionali.

Esiste tra le Parti la volontà di intraprendere e continuare attività comuni interdisciplinari con le seguenti finalità:

- svolgere un ruolo attivo nella ricerca in questo settore e collaborare con le maggiori realtà europee e mondiali, anche nel quadro della partecipazione a progetti europei, utilizzando a tal fine le infrastrutture per la ricerca esistenti e future;
- promuovere l'adozione delle infrastrutture e servizi digitali in questo settore anche attraverso attività di formazione e comunicazione, volte a favorirne la conoscenza e la consapevolezza dei loro benefici, a diffondere le competenze necessarie ad un loro utilizzo e ad estenderne l'ambito di applicazione a nuove realtà in campo nazionale ed internazionale.

Le Parti convengono quanto segue

Art 1 – Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e presupposto essenziale del presente Accordo.

Art 2 – Oggetto e finalità dell'accordo

2.1 Con la stipula del presente Accordo, le Parti instaurano una collaborazione non episodica, costituente una Joint Research Unit, la Joint Research Unit RI-BIG (di seguito anche "JRU), per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca e servizi digitali per la ricerca e la pratica biomedica nel campo delle banche dati distribuite di dati biomedici e di bioimmagini, dello sviluppo di protocolli per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati e dello sviluppo di piani radioterapici di trattamento da effettuarsi collegialmente.

2.2 A tal fine potranno essere svolte attività miranti a:

- Utilizzare la rete telematica nazionale delle università e della ricerca scientifica come naturale supporto alle infrastrutture di ricerca, al fine di:
 - rendere accessibili le infrastrutture digitali a disposizione della comunità accademica e di ricerca in Italia, quali le infrastrutture di calcolo e storage distribuito, realizzate nell'ambito dei precedenti Piani Operativi Nazionali e dei consorzi interuniversitari di supercalcolo, basate su tecnologie di ultima generazione e al livello di quelle dei Paesi più avanzati in Europa e nel mondo;
 - supportare l'azione del Ministero della Salute che nell'ambito della promozione delle attività di ricerca nel settore medico, finanzia l'interconnessione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico alla rete Telematica Nazionale dell'Università e della Ricerca GARR, per facilitare la collaborazione con le altre realtà nazionali e promuovere quella internazionale;
 - facilitare l'interconnessione delle comunità scientifica e clinica di riferimento al fine di permettere l'accesso ai dati e ai risultati;
 - raggiungere destinazioni di ricerca nazionali ed internazionali attraverso la dorsale della rete paneuropea GEANT e accedere alle risorse di calcolo e storage distribuite europee ad esse interconnesse;
 - facilitare la collaborazione internazionale e la partecipazione dei ricercatori italiani allo "Spazio Europeo della Ricerca", nonché la cooperazione interdisciplinare tra i centri di eccellenza presenti nel paese.
- Sviluppare algoritmi complessi per l'elaborazione dei dati (di medicina traslazionale con particolare riguardo alle bioimmagini) potendo:
 - collezionare ed accedere ai dati in maniera sicura e con i requisiti di sicurezza europei necessari;
 - derivare risultati e marcatori da tali algoritmi da far validare alla comunità scientifica di riferimento per il riconoscimento del loro valore diagnostico;
 - fornire tali risultati alla comunità scientifica e clinica di riferimento per permettere lo sviluppo di ricerca su piani di trattamento, ricerca su nuovi farmaci aumentare la conoscenza al fine di supportare la diagnosi clinica;
 - sviluppare e rilasciare software ad uso delle comunità coinvolte e di partner industriali;
 - effettuare l'analisi statistica dei dati clinici e sperimentali raccolti dai diversi istituti, pur nel rispetto della riservatezza e della proprietà dei dati stessi,

fondamentale per progredire nella ricerca medica ed aumentare la confidenza diagnostica.

- Popolare e gestire le banche dati con dati genomici, protogenomici, biologici e biommagini per:
 - finalità di attività cliniche;
 - finalità di ricerca;
 - definizione di protocolli di acquisizione dei dati che ne garantiscano l'integrità e l'utilizzabilità;
 - utilizzazione di tali infrastrutture come uno strumento essenziale per garantire l'efficienza e la competitività della ricerca, garantendo accesso uniforme e sicuro ai dati e risorse di calcolo e di storage indipendentemente dalla sede di lavoro dei ricercatori.

- Sviluppare:
 - piani di trattamento radioterapici avendo requisiti dalla comunità clinica;
 - apparati di altissima tecnologia basati su risultati di ricerca interdisciplinari per la cura dei pazienti;
 - effettuare trasferimento tecnologico verso partner di ricerca e industriali;
 - popolare i database biomedici con dati sperimentali derivati dalle simulazione dei piani di trattamento radioterapici.

- Gestire le risorse di calcolo ad alta capacità computazionale per:
 - processare enormi quantità di dati;
 - diminuire i tempi computazionali su grandi quantità di dati per ridurre i tempi di risposta dell'analisi dati;
 - favorire la riduzione del tempo di diagnosi basata sull'elaborazione dei dati e dei relativi marcatori che ne derivano;
 - permettere la visualizzazione di immagini e dati derivati dalle computazioni effettuate.

2.3 Tale Accordo si prefigge inoltre di:

- consolidare, rafforzare ed espandere, anche partecipando a bandi nazionali ed internazionali, l'infrastruttura di Rete, di Grid, di storage, di calcolo ad alte prestazioni e applicazioni mediche già esistenti;
- perseguire un più efficace sfruttamento delle risorse di calcolo, storage e strumentali in possesso di ciascuna delle Parti attraverso la loro condivisione secondo il paradigma del calcolo distribuito;
- ottimizzare attraverso una più efficace azione di coordinamento le attività e gli sforzi richiesti a ciascuna delle Parti per la partecipazione ai progetti nazionali e comunitari;

- migliorare e completare i servizi digitali a beneficio della ricerca, della diagnosi e della pratica medica;
- assicurare l'aderenza di queste infrastrutture e servizi digitali agli standard internazionali e l'interoperabilità con le infrastrutture e progetti biomedici a livello internazionale, anche attraverso l'attiva partecipazione alla definizione degli standard rilevanti;
- sviluppare applicazioni che si avvantaggino dall'uso delle tecnologie di rete e di calcolo e storage distribuito in modo particolare nella raccolta, archiviazione, analisi ed elaborazione dei dati e del loro utilizzo ai fini della pratica clinica e della ricerca biomedica;
- promuovere il trasferimento tecnologico e svolgere attività di formazione nel campo delle infrastrutture e servizi digitali per la ricerca e la pratica biomedica, in modo da promuoverne l'adozione ed il corretto utilizzo da parte di nuovi soggetti.

Art. 3 – Progetti e obblighi delle Parti

3.1 Le attività di cui al presente Accordo costituiranno oggetto di specifici *Progetti* che dovranno essere approvati dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni e nei quali saranno definite:

- le attività svolte da ciascuna delle Parti coinvolte nel *Progetto*;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione da ciascuna di esse;
- la quota parte di eventuali finanziamenti a cui ciascuna Parte avrà diritto.
- le modalità di gestione della proprietà intellettuale derivante dal *Progetto*.

3.2 Le Parti si obbligano a svolgere le attività di rispettiva competenza mettendo a disposizione le risorse umane, strumentali e finanziarie all'uopo necessarie, e con la quota parte del cofinanziamento che eventualmente verrà richiesto ed erogato.

3.3 Ciascuna Parte è responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nello svolgimento delle attività previste a suo carico dai *Progetti* di cui al presente articolo e pertanto si impegna a sollevare le altre Parti da ogni responsabilità al riguardo.

3.4 Altre istituzioni pubbliche della ricerca o consorzi a prevalenza pubblica, attivi nel campo delle infrastrutture e servizi digitali per la ricerca e la pratica biomedica e/o fornitori o utilizzatori di tali applicazioni per fini scientifici e di ricerca pubblica, possono aderire alla Joint Research Unit RI-BIG prevista dal presente Accordo di collaborazione, previa accettazione di tutte le Parti del presente Accordo, del regolamento interno della JRU e di eventuali documenti aggiuntivi, e con il parere favorevole ed unanime delle Parti.

3.5 Le modalità di partecipazione di ciascun partner della JRU ai diversi *Progetti* sarà stabilita all'interno del regolamento della JRU, regolamento che verrà redatto entro sei (6) mesi dalla stipula del presente Accordo. Resta inteso che non è necessario che ai *Progetti* partecipino tutti i membri della JRU.

Art. 4 – Gestione delle attività

4.1 Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 2 da parte della JRU le Parti convengono di avvalersi dell'operato dei seguenti organi:

- Il Comitato di Coordinamento;
- Il Coordinatore della JRU.

Art. 5 – Il Comitato di Coordinamento

5.1 Il coordinamento delle attività di cui al presente Accordo è assicurato da un Comitato composto dai rappresentanti delle Parti costituenti la JRU, anche se intervenute successivamente secondo quanto previsto al precedente art. 3.4. Ciascuna Parte nominerà un proprio membro ed indicherà un sostituto.

5.2 Il Comitato è presieduto dal Coordinatore della JRU di cui all'art. 7.

5.3 Il Comitato è competente per gli aspetti tecnico-scientifici ed ha il compito di:

- redigere il regolamento della JRU ed eventuali altri regolamenti;
- individuare, definire ed approvare i *Progetti* ai quali partecipare secondo le modalità stabilite dal regolamento interno della JRU;
- di garantirne un corretto e coordinato svolgimento, risolvendo ogni problema che dovesse presentarsi e sovrintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi;
- verificare la fattibilità tecnica e operativa dei *Progetti* e delle attività proposte;
- valutare ed approvare le proposte di adesione di nuovi partner alla JRU;
- individuare e valutare ulteriori iniziative che siano di interesse per la JRU;
- seguire le evoluzioni degli standard e delle tecnologie ed operare perchè siano recepite dai partner della JRU;
- proporre e supportare migliorie per garantire l'interoperabilità tra le infrastrutture digitali ed i servizi sviluppati ed offerti dalla JRU e le loro controparti internazionali;
- promuovere pratiche d'uso e verificare che siano correttamente recepite dai partner della JRU;
- nominare un referente tecnico-scientifico per i *Progetti* eseguiti dalla JRU.

5.4 Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore della JRU.

Art. 6 – Domande di finanziamento

6.1 Per i *Progetti* di cui al presente Accordo, le Parti congiuntamente potranno presentare apposite domande di finanziamento sui Bandi nazionali e comunitari. I rapporti tra le Parti relativi all'eventuale richiesta di contributo, sono disciplinati secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

Art. 7 – Coordinatore della JRU

7.1 Per i *Progetti* per i quali si intende proporre domanda di cofinanziamento, ove non diversamente ed espressamente previsto di volta in volta dal Comitato di Coordinamento, le Parti concordemente designano, quale Coordinatore della JRU, il Consortium GARR (“GARR” nel seguito del documento) al quale, e per esso al suo legale rappresentante o a un suo delegato, a tal fine viene sin da ora contestualmente conferito il relativo mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con rappresentanza, affinché, in nome e per conto di tutte le Parti:

- avanzi domande di cofinanziamento e stipuli con la Commissione Europea o con altri Enti cofinanziatori il contratto di affidamento del *Progetto*, nonché predisponga e sottoscriva tutti gli atti ulteriori presupposti, necessari e conseguenti;
- ponga in essere tutti gli adempimenti necessari per il riconoscimento, ove richiesto, da parte della Commissione Europea della Joint Research Unit;
- rediga e presenti tutta la documentazione necessaria, renda dichiarazioni, rilasci quietanza e comunque rappresenti le Parti nei confronti della Commissione o degli altri enti finanziatori, nonché all’interno degli organismi direttivi, ove previsti, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura conseguenti al suddetto incarico, fino allo scioglimento di ogni rapporto e con promessa di rato e valido fin da ora.

Art. 8 – Obblighi del Coordinatore della JRU

8.1 Il Coordinatore della JRU si impegna a svolgere a favore della collaborazione ogni adempimento amministrativo e contabile necessario all’erogazione dei finanziamenti, nonché a svolgere in favore delle Parti qualsiasi attività atta a garantire un’efficiente gestione del *Progetto* cofinanziato.

8.2 In particolare provvederà a:

- presentare, previo parere favorevole del Comitato di Coordinamento, domanda di ammissione a cofinanziamento secondo quanto previsto nei *Progetti* di cui all’art. 3 e sottoscrivere il relativo contratto di affidamento, nonché compiere gli ulteriori connessi presupposti e consequenziali atti, assumendo, anche in nome e per conto delle altre Parti, tutte le relative obbligazioni;
- versare alle altre Parti la quota di loro competenza del cofinanziamento erogato entro trenta giorni dal ricevimento, ovvero secondo le modalità previste nell’atto di affidamento, e fermo restando il regolare svolgimento da parte delle Parti delle attività di loro competenza;
- coordinare la rendicontazione scientifica e finanziaria delle attività cofinanziate svolte, fino alla data di scadenza dei singoli *Progetti*, conformemente alle norme stabilite dalla Commissione Europea o dagli altri enti cofinanziatori.

8.3 Il Coordinatore della JRU si impegna ad eseguire diligentemente i compiti ad esso assegnati, dedicandovi risorse commisurate, nonché ad attenersi a quanto le Parti hanno previsto nel *Progetto*.

Art. 9 – Partecipazione a progetti esterni alla JRU

9.1 Ciascuna Parte potrà individualmente partecipare a progetti diversi da quelli ai quali partecipa la JRU di cui al presente Accordo sia come partecipante che come coordinatore dandone comunicazione scritta al Coordinatore e al comitato di Coordinamento.

9.2 Ciascun Parte potrà presentare domande di finanziamento sui Bandi nazionali e comunitari escludendo la responsabilità della JRU in caso di danni o inadempimenti.

9.3 Le Parti che parteciperanno individualmente a progetti diversi da quelli di cui al Presente Accordo, sono tenute alla riservatezza relativamente alle attività della JRU e a comunicare tempestivamente al Coordinatore e al Comitato di Coordinamento eventuali conflitti di interesse.

Art. 10 – Accordi di collaborazione con altre iniziative di interesse scientifico

10.1 Nel caso le Parti propongano accordi di collaborazione con progetti afferenti a Roadmap nazionali ed internazionali e progetti passibili di finanziamento di interesse scientifico per la JRU, si procederà, a seguito del parere favorevole del Comitato di Coordinamento, alla sottoscrizione di tali accordi al fine di promuovere, attraverso programmi comuni, la cooperazione negli ambiti della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica di interesse comune.

Art. 11 – Responsabilità verso l'Ente finanziatore

11.1 Indipendentemente dal regime di responsabilità del Coordinatore nei confronti dell'Ente cofinanziatore, la Parte che, fermo restando quanto previsto dall'art. 3.3, si renda responsabile di eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o sia inottemperante alla normativa applicabile, sarà esclusiva responsabile nei confronti dell'Ente cofinanziatore e tenuta altresì al risarcimento dei danni eventualmente patiti o patienti dal Coordinatore della JRU e dalle altre Parti.

Art. 12 – Gestione dei Fondi

12.1 L'importo del contributo erogato dall'Ente cofinanziatore per ciascuna Parte è indicato nel contratto o atto di affidamento sottoscritto dal Coordinatore, secondo quanto previsto al precedente Art. 7 e sarà, di regola, erogato al Coordinatore. Il Coordinatore provvederà a distribuire il suddetto importo alle altre Parti solo successivamente all'avvenuta ricezione del finanziamento da parte dell'Ente erogante e, salvo che per il caso di anticipazioni, dell'accertamento del regolare adempimento a cura di ciascuna Parte delle attività e delle obbligazioni di sua spettanza.

12.2 Nel caso di contributi effettivamente erogati in misura diversa da quella richiesta, le Parti si impegnano a rivedere le risorse finanziarie che saranno da esse messe a disposizione.

12.3 Ciascuna Parte provvederà ad incassare e a gestire autonomamente il contributo trasferito dal Coordinatore secondo le proprie norme contabili e amministrative interne.

Art. 13 – Rendicontazione

13.1 Ciascuna Parte è tenuta al rispetto delle norme e delle procedure stabilite dall'Ente cofinanziatore per quanto riguarda l'effettuazione, il controllo e la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del *Progetto*.

13.2 In particolare, ciascuna Parte è tenuta alla elaborazione del rendiconto scientifico, finanziario e contabile relativo alle attività di sua competenza nel rispetto delle norme e delle procedure suddette, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento di ogni singolo *Progetto*, compresa la relazione finale, assumendo nei riguardi del Coordinatore i medesimi obblighi in materia di rendicontazione scientifica, finanziaria e contabile, che questi ha nei confronti dell'ente cofinanziatore.

13.3 Il Coordinatore assicura il coordinamento delle attività di rendicontazione fornendo alle altre Parti, di volta in volta, le opportune indicazioni.

13.4 In relazione a quanto previsto nei precedenti commi, ciascuna Parte è tenuta a nominare un proprio responsabile amministrativo e a comunicarne il nominativo al Coordinatore della JRU

Art.14 – Conoscenze, apparecchiature,diritti di utilizzazione economica e riservatezza

14.1 Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione delle attività previste dall'Accordo tra loro verranno, e/o potrebbero essere, utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra parte non acquisirà alcun autonomo diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

Premesso ciò tutti i risultati totali o parziali delle attività previste dall'Accordo (di seguito anche i "Risultati") concepiti e conseguiti in via esclusiva autonomamente e con mezzi propri da una parte rimarranno di proprietà esclusiva della stessa, mentre tutti i Risultati concepiti e conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi saranno e resteranno di proprietà congiunta in proporzione al rispettivo contributo allo sviluppo dei Risultati stessi. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, fornendo il medesimo peso inventivo, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili in accordo con normative vigenti in materia, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

14.2 L'eventuale brevettazione o registrazione dei Risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, le modalità di gestione, uso e sfruttamento delle stesse, saranno oggetto di separato accordo scritto tra le Parti, resta inteso però che tale accordo scritto dovrà essere finalizzato fra le parti entro 12 mesi dalla stipula del presente Accordo; per la pubblicazione dei Risultati come previsti dal presente articolo si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.

14.3 Le pubblicazioni e le diffusioni cui potranno dare luogo i risultati delle attività dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto con il contributo di tutte le Parti. L'eventuale pubblicazione dei Risultati sarà preventivamente concordata tra i responsabili scientifici di tutte le Parti interessate, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina:

a) nell'ipotesi di Risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

b) Nell'evenienza di Risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i Risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte per la definizione e realizzazione dell'attività oggetto del presente Accordo. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le Parti devono chiedere preventiva autorizzazione scritta alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

La pubblicazione dei Risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali Risultati inventivi. Il posticipo di una pubblicazione non può comunque comportare un tempo superiore a 90 giorni

14.4 Ciascuna Parte è proprietaria dei beni dalla stessa acquistati con i contributi erogati che vengono comunque messi a disposizione del *Progetto* e per i suoi futuri eventuali sviluppi.

14.5 Per il middleware, gli algoritmi, le applicazioni e i software realizzati le Parti converranno sull'eventuale diffusione di packages free ed open source, e sulla relativa licenza da adottare.

14.6 Ciascuna delle Parti conviene che:

- (a) solo previo consenso scritto di tutte le altre Parti, può utilizzare separatamente o collettivamente il presente Accordo per scopi diversi da quelli sanciti dallo stesso;
- (b) dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie per mantenere riservati i dettagli dell'Accordo e qualsiasi altra informazione riservata scambiata fra le Parti;
- (c) senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti, non potrà rivelare alcuna delle informazioni riservate di cui sarà venuta a conoscenza, ad una persona diversa dai suoi funzionari, dipendenti, agenti o consulenti, i quali sono e saranno messi a conoscenza di tali informazioni riservate esclusivamente per lo scopo contemplato dall'Accordo; ciascuna Parte inoltre né utilizzerà o riprodurrà o permetterà a persone non autorizzate di avere accesso ad alcuna delle informazioni riservate per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo;

- (d) collaborerà con le altre Parti in ogni azione che possa essere intrapresa per proteggere la confidenzialità delle informazioni riservate, scambiate per gli scopi previsti dal presente Accordo.

Art. 15 – Altre Disposizioni

15.1 La collaborazione, il conferimento dell'incarico al Coordinatore della JRU, la costituzione di una Joint Research Unit e quant'altro svolto dalle Parti o dal Coordinatore non determinano la costituzione di alcun rapporto associativo, societario, consortile o simile tra le Parti, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali.

15.2 Le Parti si riservano inoltre di specificare in ulteriori accordi la disciplina prevista nel presente Accordo. Ogni eventuale variazione o integrazione del presente Accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con il consenso unanime di tutte le Parti.

Art. 16 – Risoluzione delle dispute e Foro Competente

16.1 Eventuali dispute relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto, verranno sottoposte ad un arbitrato da parte di una commissione di esperti super partes, nominata dal Comitato di coordinamento.

16.2 Per qualsiasi controversia che non possa essere risolta attraverso l'arbitrato, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art.17 – Validità del presente atto

17.1 Il presente atto entra in vigore con l'apposizione della firma dell'ultima parte contraente e la sua durata è fissata in anni 6 (sei).

17.2 Qualora venissero a mancare i presupposti per la continuazione delle attività della JRU, o non dovessero sussistere più le condizioni perché essa possa continuare a raggiungere i propri scopi, la JRU potrà in qualsiasi momento cessare la propria attività, concludendo ogni rapporto con le Parti. La decisione di cessazione dovrà essere approvata dalla maggioranza qualificata del Comitato di Coordinamento e concordata con il Coordinatore, secondo procedure da stabilirsi all'interno del regolamento della JRU.

17.3 In caso di cessazione, nulla è dovuto alle parti dalla JRU o da GARR.

17.4 In caso di cessazione, l'Accordo resterà comunque valido fino alla completa realizzazione delle attività previste dai *Progetti* di cui all'art. 3 non ancora conclusi alla data di scadenza del presente atto.

17.5 Sarà altresì valido ed avrà effetto sino alla completa verifica amministrativa contabile effettuata dagli Enti cofinanziatori sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o tra di esse e l'Ente cofinanziatore tali da rendere applicabile il presente atto.

17.6 Le Parti si impegnano a garantire comunque la realizzazione dei *Progetti* attivati.

Art. 18 – Recessione e Esclusione dalla JRU

18.1 Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo, comunicando tale decisione per iscritto con un preavviso di trenta (30) giorni al Coordinatore e al Comitato di Coordinamento.

18.2 In caso di inadempienza grave di una delle Parti rispetto al presente Accordo e a successivi e eventuali regolamenti collegati ed approvati dalle parti, il Comitato di Coordinamento può deciderne l'esclusione. Tale decisione va comunicata dal Comitato di Coordinamento all'organizzazione interessata per iscritto.

18.3 In caso di recessione o esclusione, il rapporto con la JRU ed i relativi obblighi tra le Parti resteranno comunque validi fino alla completa realizzazione delle attività previste dai *Progetti* di cui all'art.3 attivati e non ancora conclusi in cui la Parte recedente abbia già acconsentito a partecipare. Sarà altresì valido ed avrà effetto sino alla completa verifica amministrativa contabile effettuata dagli Enti cofinanziatori sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o tra di esse e l'Ente cofinanziatore tali da rendere applicabile il presente atto.

18.4 In tutti i casi la risoluzione della partecipazione avverrà senza oneri per le Parti.

Art 19 – Limitazione di Responsabilità

19.1 La JRU e il Coordinatore non saranno ritenuti responsabili di nessun danno o pregiudizio fisico, etico o morale che possa derivare direttamente o indirettamente ad una delle Parti dalla sua partecipazione nella JRU.

Art. 20 - Norme Anti-Corruzione

20.1 Ciascuna delle Parti dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 ovvero di aver debitamente formato il proprio personale in merito alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo idonei al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel summenzionato decreto.

20.2 In particolare le Parti dichiarano nello specifico di aver preso visione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico adottato dalla Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor, entrambi disponibile sul proprio sito istituzionale all'indirizzo http://www.sanraffaele.org/Home/clinica/Presentazione_dellOspedale/CE-MOGC/index.html di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.

20.3 Le Parti altresì si impegnano ad osservare le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor.

20.4 Tale Modello e Codice ancorché non materialmente allegato al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

20.5 L'inosservanza da parte di una delle parti degli impegni testé assunti legittimerà una risoluzione immediata dal presente accordo da parte della parte non inadempiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione, inviata a mezzo di raccomandata a/r, contenente la contestazione degli addebiti di responsabilità e con la quale dichiararsi di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa. Sono fatti salvi i diritti maturati dalle parti fino alla risoluzione del contratto nonché il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla /dalle Parti non inadempienti, per effetto della condotta della Parte inadempiente.

20.6 Le Parti dichiarano di non aver mai subito sanzioni né di avere a loro carico, allo stato attuale, alcun un procedimento di cui al D. Lgs. n. 231/01.

20.7 Ciascuna Parte si impegna, altresì, ad informare le altre Parti in ordine ad ogni eventuale contestazione "231" che dovesse esserle mossa nella fase di esecuzione del presente contratto/accordo e di eventuali successive proroghe.

10 GEN. 2012

Data di entrata in vigore del presente Atto:

(Vedi Art.17.1)

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca e servizi digitali per la ricerca e la pratica biomedica nel campo delle banche dati distribuite di dati biomedici, con particolare riguardo alle bioimmagini, dello sviluppo di protocolli per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati e dello sviluppo di piani radioterapici di trattamento da effettuarsi collegialmente attraverso una JRU (Joint Research Unit) nazionale denominata 'Research Infrastructure – Biomedical Italian Group' (RI – BIG).

Consortium GARR
Il Presidente
(Prof. Ing. Marco Pacetti)


.....
Consortium GARR
Il Presidente

Data
12 MAG. 2011
.....

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca e servizi digitali per la ricerca e la pratica biomedica nel campo delle banche dati distribuite di dati biomedici, con particolare riguardo alle bioimmagini, dello sviluppo di protocolli per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati e dello sviluppo di piani radioterapici di trattamento da effettuarsi collegialmente attraverso una JRU (Joint Research Unit) nazionale denominata 'Research Infrastructure – Biomedical Italian Group' (RI – BIG).

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Presidente
(Prof. Luciano Maiani)

Luciano Maiani

Data


17 LUG. 2011

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca e servizi digitali per la ricerca e la pratica biomedica nel campo delle banche dati distribuite di dati biomedici, con particolare riguardo alle bioimmagini, dello sviluppo di protocolli per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati e dello sviluppo di piani radioterapici di trattamento da effettuarsi collegialmente attraverso una JRU (Joint Research Unit) nazionale denominata "Research Infrastructure – Biomedical Italian Group" (RI-BIG).

b) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Il Presidente

(Prof. Fernando Ferroni)


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'fe Ferroni', is written over a horizontal dotted line.

Data

10 GEN. 2012

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca e servizi digitali per la ricerca e la pratica biomedica nel campo delle banche dati distribuite di dati biomedici, con particolare riguardo alle bioimmagini, dello sviluppo di protocolli per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati e dello sviluppo di piani radioterapici di trattamento da effettuarsi collegialmente attraverso una JRU (Joint Research Unit) nazionale denominata 'Research Infrastructure – Biomedical Italian Group' (RI – BIG).

Alleanza Contro il Cancro
Il Presidente
(Prof. Enrico Garaci)




Data

23.05.2014

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca e servizi digitali per la ricerca e la pratica biomedica nel campo delle banche dati distribuite di dati biomedici, con particolare riguardo alle bioimmagini, dello sviluppo di protocolli per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati e dello sviluppo di piani radioterapici di trattamento da effettuarsi collegialmente attraverso una JRU (Joint Research Unit) nazionale denominata 'Research Infrastructure – Biomedical Italian Group' (RI – BIG).

Fondazione centro San Raffaele del Monte Tabor
Direttore Operativo Ricerca
,(Dottor Maurizio Savi)



Data

20 MAG. 2011

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca e servizi digitali per la ricerca e la pratica biomedica nel campo delle banche dati distribuite di dati biomedici, con particolare riguardo alle bioimmagini, dello sviluppo di protocolli per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati e dello sviluppo di piani radioterapici di trattamento da effettuarsi collegialmente attraverso una JRU (Joint Research Unit) nazionale denominata 'Research Infrastructure – Biomedical Italian Group' (RI – BIG).

Istituto Superiore di Sanità
Il Presidente
(Prof. Enrico Garaci)



Data

23.05.2011

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca e servizi digitali per la ricerca e la pratica biomedica nel campo delle banche dati distribuite di dati biomedici, con particolare riguardo alle bioimmagini, dello sviluppo di protocolli per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati e dello sviluppo di piani radioterapici di trattamento da effettuarsi collegialmente attraverso una JRU (Joint Research Unit) nazionale denominata 'Research Infrastructure – Biomedical Italian Group' (RI – BIG).

CASPUR
Il Presidente
(Prof. Alfonso Miola)



.....

Data

23 MAG. 2011

.....

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca e servizi digitali per la ricerca e la pratica biomedica nel campo delle banche dati distribuite di dati biomedici, con particolare riguardo alle bioimmagini, dello sviluppo di protocolli per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati e dello sviluppo di piani radioterapici di trattamento da effettuarsi collegialmente attraverso una JRU (Joint Research Unit) nazionale denominata 'Research Infrastructure – Biomedical Italian Group' (RI – BIG).

CINECA
Il Presidente
(*Prof. Emilio Ferrari*)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Emilio Ferrari', is written over a horizontal dotted line.

Data

12 DIC. 2011



Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca e servizi digitali per la ricerca e la pratica biomedica nel campo delle banche dati distribuite di dati biomedici, con particolare riguardo alle bioimmagini, dello sviluppo di protocolli per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati e dello sviluppo di piani radioterapici di trattamento da effettuarsi collegialmente attraverso una JRU (Joint Research Unit) nazionale denominata 'Research Infrastructure – Biomedical Italian Group' (RI – BIG).

Università degli studi di Milano-Bicocca

Il Rettore

(Prof. Marcello Fontanesi)





Data

28 LUG. 2011



Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca e servizi digitali per la ricerca e la pratica biomedica nel campo delle banche dati distribuite di dati biomedici, con particolare riguardo alle bioimmagini, dello sviluppo di protocolli per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati e dello sviluppo di piani radioterapici di trattamento da effettuarsi collegialmente attraverso una JRU (Joint Research Unit) nazionale denominata 'Research Infrastructure - Biomedical Italian Group' (RI - BIG).

Università degli studi di Torino

Il Rettore
(Prof. Ezio Pelizzetti)



Data

14 OTT. 2011

Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca e servizi digitali per la ricerca e la pratica biomedica nel campo delle banche dati distribuite di dati biomedici, con particolare riguardo alle bioimmagini, dello sviluppo di protocolli per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati e dello sviluppo di piani radioterapici di trattamento da effettuarsi collegialmente attraverso una JRU (Joint Research Unit) nazionale denominata 'Research Infrastructure – Biomedical Italian Group' (RI – BIG).

Tecnomed
Il Presidente
(Prof. Maria Carla Gilardi)


.....

Data

20 GIU. 2011
.....